

STATUTO

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA-CULTURALE DI ETNOPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO aps

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita ai sensi del D. Lgs 117/2017 e della normativa vigente in materia l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Scientifica-Culturale di Etnopsicologia dello Sviluppo". A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione diventerà "Associazione Scientifica-Culturale di Etnopsicologia dello Sviluppo aps".

Art. 2 – MISSION: CONOSCERE GLI ALTRI PER INTERAGIRE E CRESCERE MEGLIO

L'Etnopsicologia nasce come necessità di conoscenza dei diversi contesti etnico-culturali esistenti, al fine di comprendere meglio le caratteristiche e le esigenze degli individui che nascono, crescono e vivono, in tali contesti, oltre alle necessità che li spingono verso la conoscenza e lo spostamento, in luoghi diversi dai propri. Tali conoscenze, potrebbero implementare le capacità di osservazione, valutazione e riflessione, contribuendo a migliorare le capacità di interazione, relazione e crescita, sia individuale che sociale.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

Nell'ambito dell'Etnopsicologia, l'Associazione ha per finalità:

- A. la promozione delle conoscenze e del benessere psicologico individuale e di gruppo;
- B. l'approfondimento degli aspetti conoscitivi e creativi individuali e sociali;
- C. la promozione dell'inclusività attraverso la valorizzazione delle differenze, a partire dal rapporto tra pari nel contesto scolastico, lavorativo, sociale e culturale;
- D. lo sviluppo delle risorse cognitive, comunicative e psicologiche del singolo e del gruppo;
- E. la promozione della formazione della persona tramite la valorizzazione delle differenze ed il confronto di gruppo

L'Associazione potrà inoltre creare presupposti per valorizzare la necessità di arricchire le proprie conoscenze considerando anche gli elementi che provengono da contesti diversi dal proprio.

L'Associazione agisce senza scopo di lucro e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'Associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art. 8, comma 2, del D. Lgs

117/2017. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione persegue le finalità di cui al presente articolo attraverso la realizzazione in via prevalente dei seguenti ambiti di attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge n. 328 del 08.11.2000 (richiamate dall'art. 5, comma 1, lettera a, del D. Lgs 117/2017): conoscenza e promozione del benessere psicologico individuale e del gruppo;
- Attività di ricerca scientifica di particolare interesse (richiamata dall'art. 5, comma 1, lettera h), del D. Lgs 117/2017): lo studio e l'approfondimento degli aspetti conoscitivi e creativi individuali e sociali;
- Attività di organizzazione e gestione di attività culturali scientifiche di particolare interesse (richiamata dall'art. 5, comma 1, lettera i), del D. Lgs 117/2017): la promozione della formazione della persona tramite la valorizzazione delle differenze ed il confronto di gruppo;
- Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui all'art. 5, comma 1, lettera h del D. Lgs 117/2017): Sostegno, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con istituti pubblici e privati, di progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo delle risorse cognitive, comunicative e psicologiche del singolo e del gruppo.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'Associazione potrà altresì svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dal decreto ministeriale e meglio individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre svolgere ogni operazione o attività funzionale al perseguimento delle proprie finalità ed attività. A titolo esemplificativo può:

- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare all'Associazione il raggiungimento dei propri fini;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- esercitare attività di raccolta fondi.

- L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - SEDE

L'Associazione ha sede in Varese, via Camillo Benso Conte di Cavour n. 44 ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede in altro Comune deve essere deliberato dall'Assemblea e comporta la modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune dandone solerte comunicazione agli Associati. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Art. 5 - FORME DI FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione trae i mezzi per conseguire esclusivamente i propri scopi:

- A) dalle quote versate dagli iscritti;
- B) da contributi pubblici e privati, in denaro c/o in natura;
- C) da entrate comunque denominate relative alle attività di interesse generale e alle attività diverse;
- D) da donazioni ricevute da parte di soggetti privati e pubblici, tanto in denaro che in natura;
- E) da ogni altra entrata compatibile con la natura dell'ente.

Il patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

Art. 6 - I SOCI

Sono Soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi c/o esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali.

Il numero dei soci è illimitato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la richiesta scritta al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, partecipi mediante un contributo in denaro almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e svolga attività, anche professionale, considerata significativa dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare richiesta di associazione a nome del proprio rappresentante legale.

L'ammissione del socio è accolta con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci a cura dello stesso Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio Titolare può, decorso un periodo di almeno dodici mesi, ripresentare la domanda.

L'associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche e/o giuridiche richiesto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 35 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'ammissione del Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'ammissione decorre dalla data del versamento della quota Associativa e vale per l'anno solare in cui è versata. Il Consiglio Direttivo può modificare l'importo delle quote annue d'iscrizione con delibera assunta entro il mese di dicembre di ciascun anno.

L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese preconcordate effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7 – CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per decesso e per dimissioni volontarie, su espressa delibera del Consiglio Direttivo:

- A. per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso entro la data di convocazione dell'Assemblea dell'anno successivo al mancato versamento;
- B. per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- C. per mancata partecipazione, anche mediante delega, per due volte consecutive all'assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, con relazione motivata del Presidente o di un Consigliere, può deliberare la sospensione o l'espulsione di un Socio per grave mancanza:

- I. condotta immorale tanto dentro che fuori delle Istituzioni Sociali;
- II. quando il Socio col proprio comportamento turbi il regolare funzionamento dell'Associazione, fomenti discordie, disconosca il ruolo e le indicazioni del Consiglio direttivo e/o del Presidente;
- III. in caso di palese disordine ed incuria nell'uso dei beni patrimoniali e strumentali dell'Associazione;
- IV. in tutti i casi in cui il comportamento del Socio sia gravemente lesivo per gli interessi dell'Associazione.

La delibera di espulsione o sospensione è presa a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, e ha effetto immediato. Essa sarà comunicata al Socio a mezzo raccomandata a.r. entro 60 giorni, specificando il periodo di vigenza nel caso di sospensione.

Qualora non vengano a cessare le cause che hanno condotto alla sospensione del Socio, il Consiglio Direttivo può decidere a maggioranza dei suoi componenti se estendere il periodo di sospensione o procedere all'espulsione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei Soci;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di essere informati e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di consultare i libri sociali mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, i Soci possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessa, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri Soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali;
- a versare il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

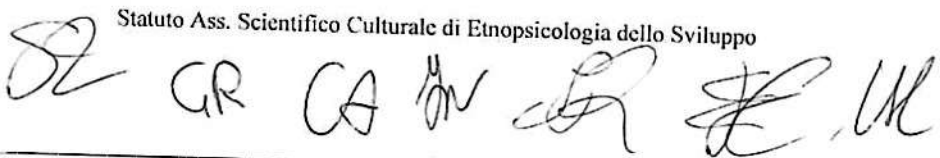
Art. 9 - VOLONTARI

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Handwritten signatures of the board members, including the initials 'GR', 'CA', and others.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione

- A. l'Assemblea dei Soci;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- D. l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI E SUE COMPETENZE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola col pagamento delle quote associative. Essa è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altro Socio.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio nonché in tutti quei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea Ordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta lo richieda con motivazione almeno un decimo dei Soci o un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto spedito, anche mediante strumenti telematici, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere la data della riunione, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La spedizione deve avvenire al recapito risultante dal libro Soci; in alternativa l'avviso può essere pubblicato nello stesso termine sul sito istituzionale dell'Associazione oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea Ordinaria occorre la presenza in prima convocazione della maggioranza dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi trascorse almeno ventiquattro ore da quella indicata sull'avviso di convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea Ordinaria è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Art. 13 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. È convocata con le medesime modalità dell'Assemblea Ordinaria, per deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

La convocazione è attivata su iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta dell'Organo di Controllo e ogni qualvolta lo richieda con motivazione almeno un decimo dei Soci.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi trascorse almeno ventiquattro ore da quella indicata sull'avviso di convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri Soci.

In sede di Assemblea Ordinaria per l'elezione del Consiglio, si esplicita la rosa dei candidati. Affinché ogni Socio abbia a farsi carico della maggioranza della composizione del Consiglio, ogni Socio deve esprimere n. 3 preferenze tra i candidati proposti, pena la nullità della scheda.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito e pertanto non può essere riconosciuto loro alcun tipo di compenso se non a titolo di rimborso spese.

Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dalla carica prima della scadenza, essi possono essere sostituiti con i primi dei non eletti che dureranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. In assenza di candidati non eletti o di rifiuto di accettare la carica da parte dei medesimi, il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro tre mesi l'assemblea per eleggere il o i nuovi membri mancanti.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per il disbrigo della sola gestione ordinaria, e convoca entro 60 giorni un'assemblea per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare pubblici uffici.

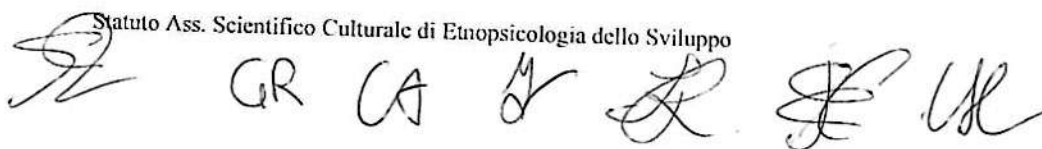
Art. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

Statuto Ass. Scientifico Culturale di Etnopsicologia dello Sviluppo



- definire gli indirizzi strategici dell'Associazione;
- approvare, in conformità agli scopi istituzionali ed alle linee generali individuate dall'Assemblea, il piano annuale di attività dell'Associazione;
- istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- adottare eventuali regolamenti interni;
- definire la struttura operativa dell'Associazione, nominando secondo necessità, anche tra i dipendenti dell'Associazione, direttori e/o responsabili per aree organizzative e/o discipline tecnico scientifiche rilevanti;
- adottare i provvedimenti disciplinari, stipulare e risolvere i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo, individuando le attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e documentandone il carattere secondario e strumentale delle stesse, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
- deliberare in merito all'incremento del patrimonio;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di variazioni statutarie nonché le eventuali proposte di modificazione o di estinzione dell'Associazione;
- determinare la misura minima dei contributi al versamento dai quali consegue l'attribuzione della qualifica di Socio;
- delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinandone i limiti nella delega;
- immettere, sospendere ed espellere Soci.

Art. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per l'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dell'Organo di Controllo se nominato.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Alle riunioni partecipa l'Organo di Controllo.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni viene redatto verbale a cura del segretario.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea generale
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- svolge l'ordinaria e straordinaria amministrazione sulla base delle direttive dei suoi organi, riferendo ad essi in merito all'attività compiuta;
- vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento dell'Associazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;
- in caso di urgenza e necessità, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18- IL BILANCIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

Qualora le entrate dell'Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai Soci.

Art. 19 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal comma 2 art. 30 del D.Lgs 117/2017 o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Monitora l'osservanza delle finalità scientifiche, civiche, solidaristiche e di utilità Sociale dell'Associazione, ed attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31 del D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art 20 - LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi Associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, associati o non associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma primo, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con oggetto sociale c/o finalità simili alle proprie.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Soci.

Art. 22 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi Associativi, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile, e le disposizioni attuative dello stesso nonché le altre norme di legge in materia, in quanto applicabili.

Gallito Ingila
Andrea Cuvugno

Giada Rubino
[Signature]

Benfante
[Signature]
[Signature]
Elmo Corvi

[Signature] GR CA N DE E M